

**NONAGINTA S.R.L.**

**SOCIETA' IN HOUSE DEL COMUNE DI NONANTOLA - PROVINCIA DI MODENA**

**BANDO DI GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO PER LA COSTITUZIONE  
DI UNA SOCIETA' MISTA PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI  
NUOVA COSTITUZIONE E PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

**CIG: 7106088154**

Si riporta quesito pervenuto, prot. n. 1189 del 26.6.2017, e seguente risposta.

**Quesito n. 2**

“Sono a richiedere :

- 1- il piano finanziario pensato dal Comune di Nonantola per l' apertura della suddetta Farmacia
- 2- al socio privato, tra i requisiti, viene richiesto di aver lavorato almeno tre anni in farmacia negli ultimi dieci; è equipollente anche la titolarità di una parafarmacia?
- 3- il socio privato della farmacia può anche essere una società costituita da un farmacista e un titolare di parafarmacia?”

**Risposte al quesito n.2**

1 – In risposta al primo quesito sopra riportato, vedasi i documenti “Relazione allegato 1) Conto Economico”, “Relazione allegato 2) Rendiconto finanziario”, “Relazione allegato 3) Stato Patrimoniale” caricati sul sito di Nonaginta S.r.l. <http://www.nonaginta.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/> e sul sito del Comune di Nonantola <http://www.comune.nonantola.mo.it/index.htm>

2 – In risposta al secondo quesito sopra riportato, per il possesso del requisito di cui all’art. 2.2 del Bando di gara, ultimo punto, si precisa che non è considerata equipollente la titolarità di una parafarmacia.

3 – In risposta all’ultimo quesito sopra riportato, oltre a rinviarsi a quanto indicato in risposta al quesito 1 pubblicato in data 16.6.2017, si precisa che il socio privato della farmacia di nuova costituzione che renderà la prestazione accessoria della gestione della farmacia di cui all’art. 9 del Bando di gara non potrà essere un parafarmacista.

Per tutto quanto ivi non disposto, restano ferme le prescrizioni di legge ed indicate nel Bando di gara.

Per Nonaginta srl

L’Amministratore Unico

Dott. Carlo Bellini